



### Sommario

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

2014/C 245/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> . . . . .	1
---------------	---	---

#### V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### **Corte di giustizia**

2014/C 245/02	Causa C-11/14 P: Impugnazione proposta il 13 gennaio 2014 dal Associazione sportiva Taranto calcio Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 novembre 2013 causa T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Repubblica italiana. . . . .	2
2014/C 245/03	Causa C-95/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 27 febbraio 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl . . . . .	2
2014/C 245/04	Causa C-195/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 18 aprile 2014 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V./Teekanne GmbH & Co. KG. . . . .	3
2014/C 245/05	Causa C-199/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 22 aprile 2014 — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság . . . . .	4
2014/C 245/06	Causa C-204/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2014 — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága . . . . .	4

2014/C 245/07	Causa C-230/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 12 maggio 2014 — Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. . . . .	5
2014/C 245/08	Causa C-233/14: Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi	6
2014/C 245/09	Causa C-264/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 2 giugno 2014 — Skatteverket/David Hedqvist . . . . .	7

## Tribunale

2014/C 245/10	Causa T-286/09: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Intel/Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei microprocessori — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Sconti di fedeltà — Restrizioni "allo scoperto" — Qualificazione come pratica abusiva — Analisi del concorrente altrettanto efficace — Competenza internazionale della Commissione — Obbligo di istruttoria incombente alla Commissione — Limiti — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Strategia d'insieme — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»). . . . .	8
2014/C 245/11	Causa T-488/11: Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Sarc/Commissione («Aiuti di Stato — Contratto di licenza di un software — Decisione che constata l'insussistenza di aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Insussistenza di lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Irricevibilità — Diritti procedurali delle parti interessate — Ricevibilità — Mancato avvio del procedimento d'indagine formale — Insussistenza di serie difficoltà — Vantaggio»). . . . .	9
2014/C 245/12	Causa T-293/12: Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Syria International Islamic Bank/ Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Domanda di risarcimento danni»). . . . .	9
2014/C 245/13	Causa T-352/12: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2014 — Grupo Flexi de León/UAMI (FLEXI) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo FLEXI — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]. . . . .	10
2014/C 245/14	Causa T-401/12: Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Klingel/UAMI — Develey (JUNGBORN) [«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo JUNGBORN — Marchio nazionale denominativo anteriore BORN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]. . . . .	11
2014/C 245/15	Causa T-486/12: Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Golam/UAMI — Pentafarma (METABOL) [«Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METABOL — Marchio nazionale denominativo anteriore METABOL-MG — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]. . . . .	11
2014/C 245/16	Causa T-4/13: Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Communicaid Group/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi di formazione linguistica per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione situati a Bruxelles — Rigetto dell'offerta presentata da un offerente — Principio della trasparenza — Divieto di discriminazione — Parità di trattamento — Articolo 94 del regolamento finanziario — Criteri di selezione — Obbligo di motivazione — Criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione»). . . . .	12
2014/C 245/17	Causa T-62/13: Ordinanza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Golam/UAMI — Glaxo Group (METABIOMAX) («Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METABIOMAX — Marchio comunitario denominativo anteriore BIOMAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»). . . . .	13
2014/C 245/18	Causa T-85/13: Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2014 — K-Swiss/UAMI — Künzli SwissSchuh (Strisce parallele su una scarpa) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che riproduce delle strisce parallele su una scarpa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]. . . . .	13

2014/C 245/19	Causa T-281/13: Sentenza del Tribunale del 11 giugno 2014 — Golam/UAMI — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX) («Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METABIOMAX — Marchio nazionale denominativo anteriore metabiarex — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento/CE n. 207/2009») . . . . .	14
2014/C 245/20	Causa T-204/14: Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Victor International/UAMI — Ovejero Jiménez e Becerra Guibert (VICTOR) . . . . .	14
2014/C 245/21	Causa T-210/14: Ricorso proposto il 1° aprile 2014 — Mederer/UAMI — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings). . . . .	15
2014/C 245/22	Causa T-211/14: Ricorso proposto il 3 aprile 2014 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno)	16
2014/C 245/23	Causa T-212/14: Ricorso proposto il 31 marzo 2014 — PSL/UAMI — Consortium Ménagier Parisien (Rappresentazione di un orologio). . . . .	17
2014/C 245/24	Causa T-227/14: Ricorso proposto l'11 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore). . . . .	17
2014/C 245/25	Causa T-228/14: Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECLORE) . . . . .	18
2014/C 245/26	Causa T-266/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Argus Security Projects Ltd/Commissione. . .	19
2014/C 245/27	Causa T-284/14: Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Dyckerhoff Polska contro Commissione. . .	20
2014/C 245/28	Causa T-292/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Cipro/UAMI (XAAAOYMI) . . . . .	21
2014/C 245/29	Causa T-293/14: Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Cipro/UAMI (HALLOUMI) . . . . .	21
2014/C 245/30	Causa T-316/14: Ricorso proposto il 1° maggio 2014 — PKK/Consiglio . . . . .	22
2014/C 245/31	Causa T-326/14: Ricorso proposto l'8 maggio 2014 — Novomatic/UAMI — Granini France (HOT JOKER). . . . .	23
2014/C 245/32	Causa T-337/14: Ricorso proposto l'8 maggio 2014 — Rezon OOD/UAMI — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor) . . . . .	24
2014/C 245/33	Causa T-352/14: Ricorso proposto il 21 maggio 2014 — The Smiley Company/UAMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME) . . . . .	25
2014/C 245/34	Causa T-375/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Al Naggar/Consiglio . . . . .	25
2014/C 245/35	Causa T-376/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Yassin/Consiglio . . . . .	26
2014/C 245/36	Causa T-377/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Ezz/Consiglio . . . . .	27
2014/C 245/37	Causa T-378/14: Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Salama/Consiglio . . . . .	27
2014/C 245/38	Causa T-392/14: Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Gutser/Commissione. . . . .	28
2014/C 245/39	Causa T-393/14: Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Ingeperfil/Commissione. . . . .	29
2014/C 245/40	Causa T-394/14: Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Turon & Ros/Commissione . . . . .	29
2014/C 245/41	Causa T-397/14: Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Sociedad Española Inmuebles y Locales/Commissione. . . . .	30
2014/C 245/42	Causa T-409/14: Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Marcuccio/Corte di giustizia. . . . .	30
<b>Tribunale della funzione pubblica</b>		
2014/C 245/43	Causa F-50/14: Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — ZZ/Commissione . . . . .	32



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2014/C 245/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 235 del 21.7.2014

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 223 del 14.7.2014

GU C 212 del 7.7.2014

GU C 202 del 30.6.2014

GU C 194 del 24.6.2014

GU C 184 del 16.6.2014

GU C 175 del 10.6.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Impugnazione proposta il 13 gennaio 2014 dal Associazione sportiva Taranto calcio Srl avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 novembre 2013 causa T-476/13, Associazione sportiva Taranto calcio Srl/Repubblica italiana**

**(Causa C-11/14 P)**

(2014/C 245/02)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Associazione sportiva Taranto calcio Srl (rappresentante: N. Russo, avvocato)

*Altra parte nel procedimento:* Repubblica italiana

Con ordinanza del 30 aprile 2014 la Corte di Giustizia (Sesta sezione) ha respinto l'atto d'impugnazione.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 27 febbraio 2014 — Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)/FS Retail, Luna srl, Gatsby srl**

**(Causa C-95/14)**

(2014/C 245/03)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Milano

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Unione nazionale industria conciaria (UNIC), Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Unicopel)

*Convenute:* FS Retail, Luna srl, Gatsby srl

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se gli artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle» ai prodotti in pelle legalmente lavorata o commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione Europea, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 34 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato;

- 2) se gli artt. 34, 35, e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- ai prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell'Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 34 del Trattato e non giustificata dall'art. 36 del Trattato;
- 3) se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE<sup>(1)</sup>, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle» ai prodotti in pelle legalmente lavorata o legalmente commercializzata in altri Stati Membri dell'Unione;
- 4) se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, ostino all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza, per prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non membri dell'Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione;
- 5) se l'art. 60 del Regolamento (UE)952/2013<sup>(2)</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all'applicazione dell'art. 3, comma 2, legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi Membri dell'Unione Europea o non già legalmente commercializzati nell'Unione;
- 6) se l'art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all'applicazione dell'art. 3, comma 2, legge nazionale n. 8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana «pelle»- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell'Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 100, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 269, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 18 aprile 2014 —  
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale  
Bundesverband e. V./Teekanne GmbH & Co. KG**

**(Causa C-195/14)**

(2014/C 245/04)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

*Ricorrente:* Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

*Convenuta:* Teekanne GmbH & Co. KG

### Questione pregiudiziale

Se sia consentito che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità suggeriscano, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare ingrediente, anche se di fatto tale ingrediente non è presente e ciò si evince unicamente dall'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13/CE<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29), nella versione da ultimo modificata dalla direttiva 2013/20/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158, pag. 234).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 22 aprile 2014 — János Kárász/Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

(Causa C-199/14)

(2014/C 245/05)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

### Parti

Ricorrente: János Kárász

Convenuta: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

### Questioni pregiudiziali

Se sia possibile interpretare l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel senso che la cessazione, la sospensione o l'interruzione del pagamento di una pensione di vecchiaia alla quale si è legittimati in ragione dell'età costituisce una violazione del diritto alla proprietà sancito in tale disposizione.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 aprile 2014 — István Tivadar Szabó/Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-204/14)

(2014/C 245/06)

Lingua processuale: l'ungherese

### Giudice del rinvio

Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

### Parti

Ricorrente: István Tivadar Szabó

Resistente: Nemzeti Adó és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

### Questioni pregiudiziali

1) Se, in un procedimento contenzioso amministrativo avente ad oggetto il sindacato giurisdizionale originato dal ricorso proposto dal privato interessato relativamente ad una decisione adottata da un'autorità amministrativa dello Stato membro, il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare se la norma nazionale sulla quale si fonda la decisione amministrativa sia contraria a qualche disposizione del diritto dell'Unione direttamente applicabile e che, inoltre, risulti pertinente nella causa di cui trattasi.

- 2) Nel caso in cui si risponda affermativamente alla prima questione pregiudiziale, se il giudice nazionale sia tenuto ad agire in tal senso anche d'ufficio o solo nel caso in cui una delle parti invochi espressamente la violazione del diritto dell'Unione.
- 3) Se gli articoli 26, paragrafo 2, TFUE, 35 TFUE e 56 TFUE possano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa di uno Stato membro quale quella contenuta negli articoli 24/C e 24/D della legge sul procedimento generale tributario se, in virtù della suddetta normativa, una società commerciale ungherese che svolge parte della propria attività commerciale in altri Stati membri dell'Unione europea non può assumere come amministratore un cittadino ungherese che sia stato in precedenza amministratore di un'altra società commerciale ungherese che svolge attività nel mercato interno, per il mero fatto che quest'altra società commerciale ha maturato un determinato debito tributario, qualora la maturazione di tale debito non sia ascrivibile al suddetto cittadino ungherese nella sua precedente funzione di amministratore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 12 maggio 2014 — Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**

(Causa C-230/14)

(2014/C 245/07)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Kúria

**Parti**

*Ricorrente:* Weltimmo s.r.o.

*Resistente:* Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in prosieguo: la «direttiva sulla protezione dei dati») debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale di uno Stato membro possa applicarsi nel suo territorio a un responsabile del trattamento dei dati, stabilito esclusivamente in un altro Stato membro, che gestisce una pagina Internet di intermediazione immobiliare e pubblicizza, tra l'altro, immobili situati nel territorio del primo Stato membro, in seguito alla trasmissione dei dati personali, da parte dei proprietari di detti immobili, a un dispositivo (server) per la memorizzazione e l'elaborazione di dati appartenente al gestore della pagina Internet e situato in un altro Stato membro.
- 2) Se, alla luce dei considerando da 18 a 20 e degli articoli 1, paragrafo 2, e 28, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che la Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (in prosieguo: l'«Autorità per la protezione dei dati») non possa applicare la legge ungherese sulla protezione dei dati, quale diritto nazionale, al gestore di una pagina Internet di intermediazione immobiliare stabilito esclusivamente in un altro Stato membro neppure qualora detto gestore pubblicizzi, tra l'altro, immobili ungheresi i cui proprietari hanno trasmesso, probabilmente dal territorio ungherese, i dati relativi ai propri immobili a un dispositivo (server) per la memorizzazione e l'elaborazione di dati appartenente al gestore della pagina Internet e situato in un altro Stato membro.
- 3) Se, a fini interpretativi, rilevi che il servizio fornito dal responsabile del trattamento di dati che gestisce la pagina Internet sia rivolto al territorio dell'altro Stato membro.
- 4) Se, a fini interpretativi, rilevi che i dati concernenti gli immobili situati nel territorio dell'altro Stato membro e i dati personali dei proprietari siano stati effettivamente caricati dal territorio di detto altro Stato membro.
- 5) Se, a fini interpretativi, rilevi che i dati personali trasmessi in relazione ai citati immobili riguardino cittadini dell'altro Stato membro.
- 6) Se, a fini interpretativi, rilevi che i titolari della società stabilita in Slovacchia siano domiciliati in Ungheria.

- 7) Qualora dalle risposte alle questioni precedenti emerga che l'Autorità ungherese per la protezione dei dati possa svolgere un procedimento ma non possa applicare il diritto nazionale, dovendo attenersi a quello dello Stato membro di stabilimento, se l'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che l'Autorità ungherese per la protezione dei dati possa esercitare i poteri di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della citata direttiva solo conformemente alla normativa dello Stato membro di stabilimento e che, pertanto, non possa imporre un'ammenda.
- 8) Se si possa ritenere che la nozione di «adatfeldolgozás» [elaborazione dei dati], utilizzata sia nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sia nell'articolo 28, paragrafo 6, della [versione ungherese della] direttiva sulla protezione dei dati sia identica alla nozione di «adatkezelés» [trattamento dei dati], impiegata nella terminologia di detta direttiva.

(<sup>1</sup>) GU L 281, pag. 31.

## Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-233/14)

(2014/C 245/08)

*Lingua processuale: il neerlandese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e C. Gheorghiu, agenti)

*Convenuto:* Regno dei Paesi Bassi

### Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, limitando l'accesso agli abbonamenti per i mezzi pubblici con tariffe preferenziali per studenti che seguono uno studio nei Paesi Bassi agli studenti olandesi che sono iscritti nei Paesi Bassi ad un istituto privato o pubblico di insegnamento e agli studenti provenienti da altri Stati membri che sono economicamente attivi nei Paesi Bassi o vi hanno acquisito un diritto di soggiorno permanente, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 18 TFUE (in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE), nonché dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. Mentre gli studenti olandesi possono fruire di un abbonamento per i mezzi pubblici per studenti (la c.d. «OV-studentenkaart»), con il quale possono viaggiare sui mezzi pubblici nei Paesi Bassi gratuitamente o ad una tariffa ridotta, gli studenti provenienti da altri Stati membri che non sono economicamente attivi nei Paesi Bassi né dispongono ivi di un diritto di soggiorno permanente devono pagare la tariffa intera.
2. La Commissione considera che le disposizioni normative olandesi costituiscano una discriminazione diretta in base alla cittadinanza, posto che i cittadini dell'Unione europea che non sono cittadini olandesi subiscono un trattamento meno favorevole rispetto agli olandesi. Pertanto il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 18 TFUE in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE.
3. Si configura inoltre una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza allorché una normativa nazionale, pur essendo formulata in modo imparziale, tratta di fatto in modo meno vantaggioso una percentuale molto più elevata di determinate persone, salvo che tale differenza di trattamento sia giustificata da fattori oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

4. Posto che, sotto il profilo numerico, nell'ambito del programma Erasmus arrivano nei Paesi Bassi più studenti stranieri rispetto agli studenti olandesi che hanno scelto di compiere il loro ciclo completo di studi all'estero, e posto che a quest'ultimo gruppo di studenti invece della «OV-studentenkaart» viene concesso un «aiuto alla formazione esportabile», pari a EUR 89,13 al mese (valore del 2013), in definitiva sono soltanto gli studenti stranieri a non ricevere nei Paesi Bassi alcuna forma di aiuto o di facilitazione in forma di un «OV-studentenkaart». A parere della Commissione, ciò costituisce una forma di discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
5. Atteso che sino ad oggi il Regno dei Paesi Bassi non ha ancora adottato tutti i provvedimenti necessari a porre fine alla disparità di trattamento riservata agli studenti stranieri quanto alla possibilità di avvalersi dell'abbonamento per i mezzi pubblici per studenti (la c.d. «OV-studentenkaart»), la Commissione è giunta alla conclusione che il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 18 TFUE (in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 TFUE) nonché dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, Pag. 77)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il  
2 giugno 2014 — Skatteverket/David Hedqvist**

(Causa C-264/14)

(2014/C 245/09)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Högsta förvaltningsdomstolen

**Parti**

*Ricorrente:* Skatteverket

*Convenuto:* David Hedqvist

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva IVA <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che le operazioni consistenti in ciò che è stato indicato come il cambio di valuta virtuale per valuta tradizionale e viceversa, effettuato dietro un corrispettivo che il fornitore integra all'atto della determinazione dei tassi di cambio, costituiscano prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 135, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di cambio sopra descritte siano esenti da imposizione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

# TRIBUNALE

## Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Intel/Commissione

(Causa T-286/09) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato dei microprocessori — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE e all'articolo 53 dell'accordo SEE — Sconti di fedeltà — Restrizioni “allo scoperto” — Qualificazione come pratica abusiva — Analisi del concorrente altrettanto efficace — Competenza internazionale della Commissione — Obbligo di istruttoria incombente alla Commissione — Limiti — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Strategia d'insieme — Ammende — Infrazione unica e continuata — Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende»)**

(2014/C 245/10)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Ricorrente:** Intel Corp. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente, K. Bacon, barrister, M. Hoskins, N. Green, QC, S. Singla, barrister, I. Forrester, QC, A. Parr, R. Mackenzie, solicitors, e D. Piccinin, barrister, successivamente, I. Forrester, A. Parr, R. Mackenzie e D. Piccinin)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, N. Khan, V. Di Bucci e M. Kellerbauer, agenti)

**Interveniente a sostegno della ricorrente:** Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

**Interveniente a sostegno della convenuta:** Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente, J. Franck, successivamente, E. Nasry, avvocato)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2009) 3726 def. della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 82 [CE] dell'articolo 54 dell'Accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 — Intel), o, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Intel Corp. supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, fatte salve le spese di quest'ultima collegate all'intervento dell'Association for Competitive Technology, Inc., nonché quelle sostenute dall'Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir).
- 3) L'Association for Competitive Technology supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione collegate al suo intervento.

<sup>(1)</sup> GU C 220 del 12.9.2009.

**Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014 — Sarc/Commissione**(Causa T-488/11) <sup>(1)</sup>

**(«Aiuti di Stato — Contratto di licenza di un software — Decisione che constata l'insussistenza di aiuti di Stato — Ricorso di annullamento — Insussistenza di lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Irricevibilità — Diritti procedurali delle parti interessate — Ricevibilità — Mancato avvio del procedimento d'indagine formale — Insussistenza di serie difficoltà — Vantaggio»)**

(2014/C 245/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Paesi Bassi) (rappresentanti: H. Speyart e R. Bolhaar, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, K. Talabér-Ritz e S. Noë, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels, M. Noort e B. Koopman, poi C. Wissels, M. Noort, J. Langer e M. Bulterman, agenti); e Technische Universiteit Delft (Delft, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. van den Tweel e P. Huurnink, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 642 definitivo della Commissione, del 10 maggio 2011, nel procedimento in materia di aiuti di Stato NN 68/2010 — Paesi Bassi, la quale dichiara, in esito alla fase di esame preliminare, che il contratto di licenza relativo all'utilizzo del codice sorgente di un software stipulato tra la Technische Universiteit Delft e la Delftship BV non costituisce un aiuto di Stato.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Technische Universiteit Delft.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 331 del 12.11.2011.

**Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Syria International Islamic Bank/Consiglio**(Causa T-293/12) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Domanda di risarcimento danni»)**

(2014/C 245/12)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Syria International Islamic Bank PJSC (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Laguesse e J.-P. Buyle, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e D. Gicheva, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012, L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

**Dispositivo**

- 1) *Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC.*
- 2) *La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank.*
- 3) *La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile.*
- 4) *La Syria International Islamic Bank sopporterà un quarto delle proprie spese.*
- 5) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank.*

<sup>(1)</sup> GU C 258 del 25.8.2012.

**Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2014 — Grupo Flexi de León/UAMI (FLEXI)**

(Causa T-352/12) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo FLEXI — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 245/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Grupo Flexi de León, SA de CV (León, Messico) (rappresentante: M. Zarobe, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 4 maggio 2012 (procedimento R 1335/2011-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo FLEXI come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Grupo Flexi de León, SA de CV è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 331 del 27.10.2012.

---

**Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Klingel/UAMI — Develey (JUNGBORN)**

(Causa T-401/12) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo JUNGBORN — Marchio nazionale denominativo anteriore BORN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]**

(2014/C 245/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Robert Klingel OHG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: T. Zeiher, Germania)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (Unterhaching, Germania) (rappresentante: R. Kunz-Hallstein e H. Kunz-Hallstein, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 9 luglio 2012 (procedimento R 936/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG e la Robert Klingel OHG

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Robert Klingel OHG è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 331 del 27.10.2012.

---

**Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Golam/UAMI — Pentafarma (METABOL)**

(Causa T-486/12) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METABOL — Marchio nazionale denominativo anteriore METABOL-MG — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 245/15)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Trovas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA (Prior Velho, Portogallo)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 luglio 2012 (procedimento R 1901/2011-1), relativa ad una procedura di opposizione tra la Pentafarma-Sociedade Tecnico-Medicinal, SA e la sig.ra Sofia Golam.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Sofia Golam è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 9 del 12.1.2013.

---

**Sentenza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Communicaid Group/Commissione**

(Causa T-4/13) <sup>(1)</sup>

**(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi di formazione linguistica per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione situati a Bruxelles — Rigetto dell'offerta presentata da un offerente — Principio della trasparenza — Divieto di discriminazione — Parità di trattamento — Articolo 94 del regolamento finanziario — Criteri di selezione — Obbligo di motivazione — Criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione»)**

(2014/C 245/16)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Communicaid Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. Brennan, solicitor, F. Randolph, QC e M. Gray, barrister)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: avv.ti S. Delaude e S. Lejeune, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke)

**Oggetto**

Domanda diretta ad annullare, in tutto o in parte, le decisioni con cui la Commissione si è rifiutata di classificare la Communicaid Group Ltd alla prima posizione per i lotti nn. 1, 2, 4, 7, 8 e 9 della gara d'appalto per la conclusione di contratti quadro per la prestazione di formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organismi e delle agenzie dell'Unione europea situati a Bruxelles (Belgio).

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Communicaid Group Ltd è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 71 del 9.3.2013.

**Ordinanza del Tribunale dell'11 giugno 2014 — Golam/UAMI — Glaxo Group (METABIOMAX)**(Causa T-62/13) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METABIOMAX — Marchio comunitario denominativo anteriore BIOMAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2014/C 245/17)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Trovas, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Glaxo Group Ltd (Greenford, Regno Unito) (rappresentanti: G. Ballas e N. Prentoulis, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 ottobre 2012 (procedimento R 2089/2011-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Glaxo Group Ltd e la sig.ra Sofia Golam.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Sofia Golam è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 86 del 23.3.2013.

**Sentenza del Tribunale del 13 giugno 2014 — K-Swiss/UAMI — Künzli SwissSchuh (Strisce parallele su una scarpa)**(Causa T-85/13) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che riproduce delle strisce parallele su una scarpa — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 (diventato articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 245/18)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (Westlake, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e K. Tasma, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: Ó. Mondéjar Ortuño, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Künzli SwissSchuh AG (Windisch, Svizzera)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 ottobre 2012 (procedimento R 174/2011-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Künzli SwissSchuh AG e la K-Swiss, Inc.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La K-Swiss, Inc. è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 123 del 27.4.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 11 giugno 2014 — Golam/UAMI — meta Fackler Arzneimittel  
(METABIOMAX)**

(Causa T-281/13) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo METABIOMAX — Marchio nazionale denominativo anteriore metabiarex — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento/CE) n. 207/2009**»)

(2014/C 245/19)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Sofia Golam (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Trovas, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* meta Fackler Arzneimittel GmbH (Springe, Germania)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 14 marzo 2013 (procedimento R 2022/2011-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la meta Fackler Arzneimittel GmbH e la sig.ra Sofia Golam.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Sofia Golam è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 215 del 27.7.2013.

---

**Ricorso proposto il 28 marzo 2014 — Victor International/UAMI — Ovejero Jiménez e Becerra  
Guibert (VICTOR)**

(Causa T-204/14)

(2014/C 245/20)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Victor International GmbH (Elmshorn, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J. Plate, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso:* Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Cristina Becerra Guibert (Alicante, Spagna)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 gennaio 2014, nel procedimento R 2208/2012-2 nella parte in cui ha accolto l'opposizione;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «VICTOR» per prodotti e servizi delle classi 25, 28 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 8 409 963

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Gregorio Ovejero Jiménez e María Luisa Cristina Becerra Guibert

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* diversi marchi figurativi nazionali contenenti l'elemento denominativo «Victoria» per prodotti e servizi delle classi 25 e 35

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione impugnata

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 2, e 4, del regolamento n. 207/2009 e con la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 2, e 3, del regolamento n. 207/2009 e violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

---

## Ricorso proposto il 1° aprile 2014 — Mederer/UAMI — Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings)

(Causa T-210/14)

(2014/C 245/21)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* Mederer GmbH (Fürth, Germania) (rappresentanti: C. Sachs e O. Ruhl, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Cadbury Netherlands International Holdings BV (Breda, Paesi Bassi)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 dicembre 2013, nel procedimento R 225/2013-5;
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI e al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Gummi Bear-Rings» per prodotti della classe 30 — registrazione internazionale n. 1 051 028 che designa l'Unione europea

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Cadbury Netherlands International Holdings BV

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «Gummy»

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 3 aprile 2014 — Klement/UAMI — Bullerjan (Forma di un forno)**

**(Causa T-211/14)**

(2014/C 245/22)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Toni Klement (Dippolddiswalde, Germania) (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Germania)

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 9 gennaio 2014, nel procedimento R 927/2013-1, in modo da accogliere il ricorso proposto dal ricorrente e dichiarare la decadenza in toto del marchio comunitario n. 3723822;
- in subordine, annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e, a seconda del caso, il titolare del marchio comunitario/l'eventuale interveniente alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza:* marchio tridimensionale raffigurante un forno, per prodotti della classe 11 — registrazione di marchio comunitario n. 3 723 822.

*Titolare del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario:* il ricorrente

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di decadenza

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 31 marzo 2014 — PSL/UAMI — Consortium Ménager Parisien  
(Rappresentazione di un orologio)**

**(Causa T-212/14)**

(2014/C 245/23)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* PSL Ltd (Kowloon, Hong-Kong) (rappresentanti: R. Dissmann e J. Bogatz, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Consortium Ménager Parisien (Parigi, Francia)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 20 gennaio 2014, nel procedimento R 1495/2012-3;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* disegno raffigurante un orologio per prodotti della classe 10-02 — disegno comunitario n. 1 600 560 0001

*Titolare del marchio comunitario:* la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* Consortium Menager Parisien

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* assenza di carattere individuale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del disegno contestato

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002

---

**Ricorso proposto l'11 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare —  
Stato Maggiore (Trecoloro)**

**(Causa T-227/14)**

(2014/C 245/24)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 253/2013-1, nella parte in cui essa annulla la decisione della divisione di opposizione e accoglie l'opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 325 per i prodotti delle classi 18 e 25;
- respingere interamente l'opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 325;
- condannare l'UAMI alle spese.

## Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «Trecolor» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 877 325.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Aeronautica Militare — Stato Maggiore.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo e denominativo comunitario e nazionale «FRECCHE TRICOLORI» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 e 41.

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto integrale dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento parziale della decisione contestata.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

---

### Ricorso proposto il 14 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (TRECOLORE)

(Causa T-228/14)

(2014/C 245/25)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

## Parti

*Ricorrente:* CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 594/2013-1, nella parte in cui essa ha accolto la decisione della divisione di opposizione di rigetto della domanda n. 009 877 391 per i prodotti delle classi 18 e 25 e per i servizi «Servizi al dettaglio, inclusi siti web e televendita, in relazione al vestiario, calzature, cappelli, occhiali da sole, metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati, gioielleria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie, pelli di animali, pellame, bauli e valigie, borse, borsette, portafogli, borsellini, buste per chiavi, sacchi a spalla, borsette, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria» della classe 35;

- rigettare integralmente l'opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 391;
- condannare l'UAMI alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «TRECOLORE» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 877 391.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Aeronautica Militare — Stato Maggiore.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo e denominativo comunitario e nazionale «FRECCE TRICOLORI» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 e 41.

*Decisione della divisione d'opposizione:* parziale rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

## **Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Argus Security Projects Ltd/Commissione**

**(Causa T-266/14)**

(2014/C 245/26)

*Lingua processuale:* il francese

### **Parti**

*Ricorrente:* Argus Security Projects Ltd (Limisso, Cipro) (rappresentanti: T. Bontinck e E. van Nuffel d'Heynsbroeck, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EUBAM Libia di respingere l'offerta presentata dalla società Argus nell'ambito di una gara d'appalto relativa alla prestazione di servizi di sicurezza nell'ambito della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (contratto EUBAM-13-020) e di concedere l'appalto alla Garda;
- condannare la convenuta alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 110 del regolamento finanziario<sup>(1)</sup>, delle norme previste nei documenti di gara per l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare i punti 4.1 e 12.1 delle istruzioni per gli offerenti, nonché dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di non discriminazione, in quanto l'EUBAM non avrebbe verificato le capacità dell'aggiudicatario di eseguire l'appalto conformemente alle esigenze da esso richieste o non avrebbe esercitato il suo potere di valutazione delle qualità tecniche attese dell'offerta prescelta con il rigore minimo che ragionevolmente ci si potrebbe attendere.

La ricorrente ritiene che le gravi carenze dell'aggiudicatario dell'appalto e la sua incapacità di dare esecuzione all'appalto concessogli dimostrano che l'offerta non è realistica e che non avrebbe dovuto essere selezionata dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. Secondo motivo, vertente sulla modificazione sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto, tale da aver falsato il risultato della gara.

La ricorrente sostiene che il rapporto tra i punti attribuiti all'aggiudicatario dell'appalto e quelli attribuiti alla ricorrente per l'insieme dei criteri di valutazione sarebbe stato inverso se l'offerta selezionata fosse stata valutata tenendo conto delle condizioni in cui la società aggiudicataria esegue l'appalto.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto l'amministrazione aggiudicatrice non avrebbe rispettato l'articolo 113 del regolamento finanziario e l'articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato<sup>(2)</sup>, non essendo stati comunicati in un termine di quindici giorni di calendario, a seguito della richiesta della ricorrente, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1).

---

## Ricorso proposto il 5 maggio 2014 — Dyckerhoff Polska contro Commissione

(Causa T-284/14)

(2014/C 245/27)

Lingua processuale: il polacco

### Parti

Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o. o. (Nowiny, Polonia) (rappresentante: K. Kowalczyk, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1. Primo motivo:

— contrasto della decisione adottata con il diritto dell'Unione, in particolare con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonché con la decisione della Commissione 2010/2/UE, del 24 dicembre 2009.

2. Secondo motivo:

— violazione del principio della parità di trattamento per aver determinato un fattore di correzione settoriale uniforme allo stesso livello per tutti i settori, senza tener conto del fatto che i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tra cui il settore che comprende la produzione di cemento, dovrebbero essere trattati in modo diverso rispetto ai settori non colpiti da tale elevato rischio;

nonché violazione del principio di proporzionalità.

## 3. Terzo motivo:

- sul fondamento dell'articolo 277 TFUE, inapplicabilità dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE nonché dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione della Commissione 2011/278/UE, che sono alla base dell'adozione della decisione impugnata, nella misura in cui la loro applicazione è possibile senza tener conto dell'articolo 10 bis, paragrafi da 12 a 18, della direttiva 2003/87/CE, dell'articolo 16 della decisione della Commissione 2011/278/UE nonché della decisione della Commissione 2010/2/UE, i quali confermano la necessità di un approccio specifico verso i settori ed i sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché determinazione da parte della Commissione europea di un fattore di correzione transettoriale uniforme per tutti i settori.

---

**Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Cipro/UAMI (XΑΛΛΟΥΜΙ)****(Causa T-292/14)**

(2014/C 245/28)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e V. Marsland, solicitor)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, procedimento R 1849/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti***Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «XΑΛΛΟΥΜΙ» per prodotti della classe 29 — domanda di marchio comunitario n. 11 578 473*Decisione dell'esaminatore:* rigetto integrale della domanda*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento sul marchio comunitario.

---

**Ricorso proposto il 28 aprile 2014 — Cipro/UAMI (HALLOUMI)****(Causa T-293/14)**

(2014/C 245/29)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e V. Marsland, solicitor)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, procedimento R 1503/2013-4;
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «HALLOUMI» per prodotti della classe 29 — domanda di marchio comunitario n. 11 570 124

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto integrale della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e b), del regolamento sul marchio comunitario.

---

### Ricorso proposto il 1° maggio 2014 — PKK/Consiglio

(Causa T-316/14)

(2014/C 245/30)

*Lingua processuale:* l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: avv. ti A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014<sup>(1)</sup> del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. Kongra-GEL);
- dichiarare che il regolamento (CE) n. 2580/2001<sup>(2)</sup> del Consiglio non è applicabile al PKK (a.k.a. KADEK a.k.a. Kongra-GEL);
- in subordine, dichiarare giustificata una misura più limitata rispetto all'inserimento permanente nell'elenco;
- concedere al ricorrente il rimborso delle spese unitamente agli interessi.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK e/o sul fatto che il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio non è applicabile a causa dell'inosservanza della legge sul conflitto armato.
2. Secondo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, poiché il PKK non può essere qualificato come «gruppo terroristico» quale definito nella posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP<sup>(3)</sup>.
3. Terzo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità competente, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP.

4. Quarto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto la decisione è in parte basata su informazioni ottenute attraverso tortura o maltrattamenti, non avendo quindi rispettato i principi e i diritti fondamentali e non avendone promosso l'applicazione conformemente all'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali.
5. Quinto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto il Consiglio non ha effettuato un appropriato riesame come prescritto dall'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune del Consiglio 2001/931/CFSP.
6. Sesto motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto la decisione non soddisfa i requisiti di proporzionalità e sussidiarietà.
7. Settimo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto non soddisfa l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE.
8. Ottavo motivo, vertente sulla nullità del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio nella parte in cui riguarda il PKK, in quanto viola i diritti della difesa del PKK nonché il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

<sup>(3)</sup> Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo.

## **Ricorso proposto l'8 maggio 2014 — Novomatic/UAMI — Granini France (HOT JOKER)**

**(Causa T-326/14)**

(2014/C 245/31)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W.M. Mosing, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Granini France (Mâcon, Francia)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 6 febbraio 2014, procedimento R 589/2013-2, così da respingere l'opposizione e consentire la registrazione del marchio comunitario richiesto n. 9 594 458;
- condannare il convenuto e, qualora intervenga per iscritto, anche la controinteressata, alle spese e a compensare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel ricorso dinanzi all'UAMI.

### **Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «HOT JOKER» per prodotti delle classi 9 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 594 458

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Granini France

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «joker +» per prodotti delle classi 28 e 41

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; violazione dell'articolo 75 e seguenti del regolamento n. 207/2009; violazione dell'obbligo dell'UAMI di esercitare i suoi poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea.

---

**Ricorso proposto l'8 maggio 2014 — Rezon OOD/UAMI — mobile.international GmbH (mobile.de proMotor)**

**(Causa T-337/14)**

(2014/C 245/32)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il bulgaro*

### **Parti**

*Ricorrente:* Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti P. Kancev e T. Ignatova)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* mobile.international GmbH (Dreilinden, Germania)

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 febbraio 2014, nel procedimento R 950/2013-1;
- accogliere le conclusioni da essa presentate dinanzi alle divisioni e alle commissioni di ricorso dell'UAMI;
- accogliere integralmente la sua domanda di annullamento del marchio comunitario della mobile.international GmbH;
- condannare la medesima alle spese;
- autorizzare la nomina di esperti per la redazione di una perizia scritta sulle questioni relative alle prove nell'ambito del ricorso.

### **Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* marchio denominativo «mobile.de proMotor» per servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42 — Registrazione di marchio comunitario n. 4 896 643

*Titolare del marchio comunitario:* l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la ricorrente.

*Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità:* motivo di nullità relativa ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto della domanda.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 76 dello stesso, e con la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95; violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009; conflitto, tenuto conto dell'allargamento dell'UE, del marchio comunitario registrato successivamente con il marchio nazionale registrato anteriormente.

---

**Ricorso proposto il 21 maggio 2014 — The Smiley Company/UAMI — The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME)**

**(Causa T-352/14)**

(2014/C 245/33)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Helbig, P. Hansmersmann e S. Rengshausen, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* The Swatch Group Management Services AG (Biel, Svizzera)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 febbraio 2014, procedimento R 1497/2013-1;
- respingere l'opposizione rettificando la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e l'interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «HAPPY TIME» per prodotti e servizi delle classi 14 e 35 — domanda di marchio comunitario n. 10 106 813

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* The Swatch Group Management Services AG

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione internazionale protetta con effetto nell'Unione europea del marchio denominativo «HAPPY HOURS» per servizi delle classi 35 e 37

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento parziale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

---

**Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Al Naggar/Consiglio**

**(Causa T-375/14)**

(2014/C 245/34)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe e A. Yehia, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione 2014/153, nella parte in cui proroga, fino al 22 marzo 2015, le misure restrittive nei confronti della ricorrente contenute nella decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese processuali.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1 della decisione 2011/172 <sup>(1)</sup>, in quanto la ricorrente non sarebbe stata essa stessa riconosciuta — e neanche identificata come — responsabile di distrazione di fondi pubblici, ma sarebbe oggetto di misure restrittive per il solo fatto di essere la moglie del sig. Ahmed Abdelaziz Ezz («Sig. Ezz»).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6 TUE letto in combinato disposto con gli articoli 2 TUE e 3 TUE nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la decisione 2014/153 <sup>(2)</sup> si fonderebbe erroneamente sulla presunzione assoluta che non vi siano rischi di violazione dei diritti fondamentali della ricorrente nell'ambito dei procedimenti avviati nei suoi confronti in Egitto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la decisione 2014/153 comporterebbe restrizioni sproporzionate al diritto alla vita privata, al diritto di proprietà e alla libertà d'impresa della ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la decisione 2014/153 non sarebbe corredata da una motivazione adeguata e sufficiente e sarebbe stata adottata in violazione del diritto della ricorrente ad essere ascoltata.
5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione poiché: (i) la ricorrente non sarebbe mai stata oggetto della benché minima inchiesta giudiziaria per distrazione di fondi pubblici; (ii) i comportamenti del sig. Ezz costituirebbero delle azioni normali nella prassi commerciale e non potrebbero, pertanto, essere considerati come distrazioni di fondi pubblici, e (iii) al momento dell'adozione della decisione 2014/153, il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che, tre anni dopo l'adozione delle prime misure, la situazione giuridica del sig. Ezz resterebbe per lo meno incerta.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63).

<sup>(2)</sup> Decisione 2014/153/PESC del Consiglio, del 20 marzo 2014, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 85, pag. 9).

## Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Yassin/Consiglio

(Causa T-376/14)

(2014/C 245/35)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrente: Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe e A. Yehia, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione 2014/153, nella parte in cui proroga, fino al 22 marzo 2015, le misure restrittive nei confronti della ricorrente contenute nella decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-375/14, Al Naggar/Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Ezz/Consiglio****(Causa T-377/14)**

(2014/C 245/36)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Egitto) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe e A. Yehia, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione 2014/153, nella parte in cui proroga, fino al 22 marzo 2015, le misure restrittive nei confronti del ricorrente contenute nella decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese processuali.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-375/14, Al Naggar/Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — Salama/Consiglio****(Causa T-378/14)**

(2014/C 245/37)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

*Ricorrente:* Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, A. Bailleux, Q. Declève, P. Vovan, S. Rowe e A. Yehia, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione 2014/153, nella parte in cui proroga, fino al 22 marzo 2015, le misure restrittive nei confronti della ricorrente contenute nella decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento delle spese processuali.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-375/14, Al Naggar/Consiglio

---

### Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Gutser/Commissione

(Causa T-392/14)

(2014/C 245/38)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Gutser, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz e J. Corral García, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal procedimento.

### Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T-515/13, Commissione/Spagna, relativa al regime fiscale applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, noto anche come regime spagnolo di tax lease.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da violazione delle forme sostanziali e violerebbe gli articoli 20, 21 e 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto sarebbe stata adottata in conseguenza di un procedimento di indagine in cui sussistevano irregolarità sostanziali.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, nel ritenere che i provvedimenti contestati costituiscano un aiuto di Stato, senza che sia stata dimostrata la loro selettività.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, nel ritenere che i provvedimenti contestati costituiscano un aiuto di Stato, senza che sia stata dimostrata la loro incidenza sugli scambi intracomunitari.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto in violazione dell'articolo 107 del Trattato, nell'identificare gli investitori come beneficiari di un eventuale aiuto. Inoltre, la decisione sarebbe viziata da difetto di motivazione.

5. Quinto motivo, vertente sull'errore di diritto commesso nel disporre il recupero dell'aiuto in violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, parità di trattamento, nonché in violazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

---

**Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Ingeperfil/Commissione**

**(Causa T-393/14)**

(2014/C 245/39)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Ingeperfil, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz e J. Corral García, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-392/14.

---

**Ricorso proposto il 4 giugno 2014 — Turon & Ros/Commissione**

**(Causa T-394/14)**

(2014/C 245/40)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Immobiliaria Turon & Ros, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz e J. Corral García, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-392/14.

---

**Ricorso proposto il 6 giugno 2014 — Sociedad Española Inmuebles y Locales/Commissione****(Causa T-397/14)**

(2014/C 245/41)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* Sociedad Española Inmuebles y Locales, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. C. García Muñoz, J. I. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz e J. Corral García, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-392/14.

---

**Ricorso proposto il 2 giugno 2014 — Marcuccio/Corte di giustizia****(Causa T-409/14)**

(2014/C 245/42)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

*Convenuta:* Corte di giustizia dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 gennaio 2014, inoltrata dall'attore alla Corte di giustizia.
- Condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 25.000 euro, ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che codesto Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno patito da quest'ultimo in ragione dell'irragionevole durata della procedura giurisdizionale esperita dal ricorrente, ovvero a titolo di indennità in ragione dell'irragionevole durata della procedura di cui trattasi.
- Condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso ha come oggetto i danni che il ricorrente pretende avere subito dal fatto di una presunta eccessiva durata della procedura nella causa T-236/02, Marcuccio/Commissione.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un difetto assoluto di motivazione, anche per difetto assoluto di istruttoria e violazione del dovere di buona amministrazione.
  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione di legge ed errore manifesto di apprezzamento.
-

# TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — ZZ/Commissione**

**(Causa F-50/14)**

(2014/C 245/43)

*Lingua processuale: il francese*

## **Parti**

*Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## **Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione della Commissione di negare alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione.

## **Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione del 3 ottobre 2013 di negare alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione;
  - condannare la Commissione alle spese.
-







ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**